



SOMMARIO

NUOVO CODICE APPALTI

IL PUNTO SULL'ATTUAZIONE (DECRETI E LINEE GUIDA ANAC)

FOCUS: STATO DELL'ARTE DELLE LINEE GUIDA ANAC

FOCUS LINEE GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA

FOCUS LINEE GUIDA OEPV

FOCUS LINEE GUIDA OEPV

PARAMETRI PER I COMPENSI DEI PROGETTISTI: FACOLTÀ PER LE PA

FOCUS: FALSA DICHIARAZIONE AI FINI SOA

ANAC

VIA LIBERA AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016

GOVERNO

REGOLAMENTO TAGLIA-TEMPI: CORSIA PREFERENZIALE PER OPERE STRATEGICHE

DECRETO SCIA 2: INTERVENTI EDILIZI LIBERI E CILA

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

BANDO DI GARA IN ARGENTINA

DATI

BANDI SERVIZI DI PROGETTAZIONE: MERCATO IN POSITIVO

GIURISPRUDENZA

-PREZZO PIÙ BASSO: VERIFICHE STRINGENTI SULLA CONFORMITÀ DELL'OFFERTA

-ATTESTAZIONE SOA: PROCEDIMENTO DI RINNOVO COME QUELLO DI VERIFICA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

NUOVO CODICE APPALTI

IL PUNTO SULL'ATTUAZIONE (DECRETI E LINEE GUIDA ANAC)

Di seguito un riassunto schematico dello stato dell'arte sull'attuazione delle previsioni contenute nel nuovo codice appalti e concessioni, di cui si propone una versione completa, articolo per articolo, in allegato.

Linee guida approvate

- Servizi di ingegneria
- OEPV
- Direttore dell'esecuzione del contratto
- Direttore dei lavori
- RUP

Linee guida ancora in bozza

- PPP
- Cause di esclusione
- Rating di impresa

Decreti approvati

- Documento di gara unico europeo (GU 26 luglio 2016);
- parametri da porre a base delle gare di progettazione (GU 27 luglio 2016).

Decreti in via di ultimazione

- qualificazione degli enti appaltanti;
- livelli di progettazione;
- requisiti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- Cabina di regia;
- BIM (Building information modeling);
- categorie superspecialistiche;
- programmazione delle PA.

FOCUS: STATO DELL'ARTE DELLE LINEE GUIDA ANAC

Le prime 5 linee guida ANAC (compiti del Rup, affidamenti sotto la soglia comunitaria, offerta economicamente più vantaggiosa, commissari di gara, servizi di ingegneria e architettura) sono già state approvate dall'Autorità stessa, ma prima di pubblicare in via definitiva questi cinque documenti, anche se il D.lgs. 50/2016 non lo imponeva, l'ANAC ha scelto di sottoporre le stesse al parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.

Altri due testi (direzione lavori e direzione dell'esecuzione di servizi e forniture) dovranno invece attendere un decreto del MIT, attualmente in fase di approvazione.

Le Commissioni parlamentari hanno scelto la strada della lettera firmata dai due presidenti di commissione (Ermete Realacci e Altero Matteoli), che sarà spedita entro pochi giorni.

Raffaella Mariani (relatrice al codice per il PD) ha evidenziato i primi **suggerimenti delle Commissioni** alle linee guida:

- tutelare i **RUP** con titoli di studio diversi dalla laurea, se abbiano acquisito esperienza sul campo. Si deve tenere conto anche della realtà dei Comuni nei quali ci sono responsabili che hanno titoli di studio inferiori alla laurea, ma che vantano anni di esperienza maturata sul campo, valorizzando queste professionalità;
- definire meglio i criteri in caso di **OEPV**, per evitare il riemergere del criterio del prezzo più basso. L'offerta deve essere sempre strutturata in modo tale da far risaltare con forza gli aspetti qualitativi;
- accelerare con i **bandi tipo**.

FOCUS LINEE GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA

Le linee guida in attesa di parere delle Commissioni parlamentari e del CdS sulle commissioni di gara, prevedono, in sintesi:

- presidente esterno anche sottosoglia UE;
- commissari interni PA da iscrivere all'albo ANAC;
- obbligo di copertura assicurativa per tutti gli esperti per i rischi derivanti dalla attività di selezione delle offerte e assegnazione degli appalti pubblici;
- cancellata la mediazione di Ordini e Università sul controllo dei requisiti.

I pareri seguono molto l'impostazione del Presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di utilizzo massivo dei commissari esterni alle PA, estratti a sorteggio pubblico (sulla lista comunicata dall'Anac entro 5 giorni dalla richiesta della PA), per controbilanciare il maggiore potere discrezionale delle stazioni appaltanti, derivante dalla preferenza per l'offerta più vantaggiosa, rispetto al massimo ribasso, anche se la versione definitiva assume toni molto più leggeri rispetto alla bozza, in cui si invitavano espressamente le PA a far ricorso agli eterni in ogni caso di utilizzo del criterio dell'OEPV.

Viene comunque confermata la scelta di imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di individuare, anche per le gare sotto la soglia europea, almeno il presidente della commissione tra i commissari iscritti all'Albo tenuto dall'Anac e comunicato dall'Autorità alle stazioni appaltanti. L'indicazione vale *«in tutti i casi in cui la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale»*, dunque praticamente in tutti i casi di ricorso all'offerta più vantaggiosa.

Indicazioni importanti arrivano per i commissari interni: anche questi devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Questo limiterà sicuramente la possibilità delle PA di ricorrere agli interni, almeno nei casi degli enti più piccoli, perché le linee guida spiegano che il ricorso ai commissari interni, sempre tra quelli iscritti al nuovo albo, è possibile solo se la stazione appaltante può garantirne la scelta tra una rosa tale da non rendere facilmente prevedibile i nomi degli esperti che saranno individuati, assicurando comunque il rispetto del principio di rotazione delle nomine.

Contro il paventato rischio di aumento dei costi a carico delle PA che dovranno farsi carico dei rimborsi spesa per i commissari esterni, l'Anac predilige la nomina tre esperti, salvo situazioni di particolare complessità in cui il numero di commissari può essere elevato a cinque.

Quanto alla modalità di iscrizione all'albo e i necessari requisiti, viene abbandonata l'idea iniziale di affidare a ordini e università il compito di verificare il possesso dei requisiti: l'iscrizione avverrà direttamente ad opera del soggetto, attraverso il sito dell'Anac e caricando direttamente i documenti richiesti, e sarà possibile in date indicate dall'Anac. Sarà poi un successivo atto dell'Autorità a dettagliare modalità e tempi.

L'Anac potrà fare controlli a campione, con sanzioni.

Requisiti:

- dipendenti pubblici;
- docenti e ricercatori universitari;
- nessun commissario potrà partecipare a più di due commissioni di gara in un anno;
- per i professionisti, iscrizione all'ordine da almeno cinque anni (10 anni per gli appalti più complessi) e aver svolto almeno tre incarichi di commissario, Rup, o direttore lavori (cinque per i casi più complessi) nell'ultimo triennio. I dipendenti interni dovranno essere almeno laureati.

Una sezione speciale dell'albo sarà dedicata a dipendenti di Consip, Invitalia e dei soggetti aggregatori regionali, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore ai due anni.

FOCUS LINEE GUIDA OEPV

Il Consiglio di Stato chiede indicazioni più puntuali all'Anac, alcune delle quali già dichiarate dal consigliere Carlo Deodato:

- dettagliare il più possibile le indicazioni fornite alle stazioni appaltanti per la scelta tra offerta più vantaggiosa e massimo ribasso;
- chiarire il rapporto tra requisiti di partecipazione e criteri premiali in sede di valutazione dell'offerta;
- il CdS è d'accordo con l'Anac nel consentire che anche requisiti soggettivi possono entrare a far parte della valutazione di gara, ma ciò deve riguardare solo la parte eccedente del requisito già valutato per la partecipazione alla procedura, altrimenti si rischia di valutare due volte a fini diversi lo stesso requisito;
- ponderazione dei criteri: sulla possibilità di utilizzare il criterio del prezzo fisso, con valutazione basata solo sugli aspetti qualitativi dell'offerta, serve superare gli indirizzi attuali troppo generici;
- la stessa specificazione in termini di maggior chiarezza viene chiesta in relazione alle formule matematiche per l'aggiudicazione, che il CdS auspica siano affiancate da istruzioni esplicative capaci di chiarire le metodologie di individuazione dei punteggi.

FOCUS: I DECRETI ATTUATIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Sono in dirittura d'arrivo i decreti su:

- **qualificazione degli enti appaltanti:** il decreto sul nuovo sistema di qualificazione, che attende il concerto del MEF, delinea i contorni dell'albo che sarà gestito dall'Anac. Sarà suddiviso in 4 fasce di importo, a cui corrisponderà il potere per le PA di gestire in proprio appalti di valore crescente, sulla base del grado di competenza e organizzazione. La qualificazione durerà 5 anni. Seguirà, ai fini dell'effettiva attuazione del sistema, un ulteriore provvedimento dell'Anac, e una fase transitoria: 18 mesi in cui comunque, chi farà domanda, manterrà il diritto di richiedere i CIG per avviare le gare.
- **livelli di progettazione:** fattibilità, definitivo ed esecutivo. Tutte le indagini preliminari sulle opere passeranno dal definitivo al fattibilità, con conseguenze sia sul progetto definitivo, il cui perimetro risulterà molto ridotto, sia sull'esecutivo, che resterà simile nel suo impianto generale, ma sarà corretto tenendo conto con più forza della fase di manutenzione delle strutture;
- requisiti per l'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** (attualmente all'ANAC per il suo parere): misure di favore per la partecipazione dei giovani alle gare. Obbligatorietà del contributo previdenziale integrativo delle società di ingegneria.

Un ulteriore provvedimento in fase di definitiva approvazione è quello sulla **Cabina di regia** per l'attuazione del Codice: sarà guidata dal capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, Antonella Manzione, e avrà il compito di monitorare la situazione del mercato in vista del decreto correttivo (2017).

Quasi definitive anche le disposizioni sulla commissione incaricata di gestire l'introduzione nel nostro paese del **BIM (Building information modeling)**, che consentirà di anticipare gli effetti del cantiere in fase di progetto, riducendo l'impatto di imprevisti e varianti.

Attesi a breve anche i decreti sulle **categorie superspecialistiche** e sulla **programmazione delle PA**.

Sono già state pubblicate in GU le linee guida per la compilazione del **Documento di gara unico europeo** e il DM, in coabitazione con la Giustizia, sui **parametri da porre a base delle gare di progettazione**.

PARAMETRI PER I COMPENSI DEI PROGETTISTI: FACOLTÀ PER LE PA

Facoltà + motivazione di ricorso a tabelle

E' stato pubblicato in GU n. 174, del 27 luglio 2016, il decreto del Ministero della Giustizia (DM 17 giugno 2016), di concerto con il MIT, sui parametri di riferimento per le gare di progettazione. Ma l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti resterà facoltativo. E, addirittura, il ricorso alle sue tabelle dovrà essere adeguatamente motivato.

Codice appalti

Articolo 24 comma 8 del Codice: si prevede che un decreto della Giustizia, concertato con il Mit, dovrà approvare le tabelle dei corrispettivi «*commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura ed ingegneria*».

In sostanza, si chiede di aggiornare il DM parametri 143/2013, che fissava le regole nel quadro del vecchio codice 163/2006.

I coefficienti sono stati mantenuti equivalenti, ma appunto, come detto, i corrispettivi indicati possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, se motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Orientamento ANAC

Anche il Codice appalti parla di facoltà, sebbene alcuni vecchi orientamenti dell'Anac avessero sollecitato l'introduzione di un obbligo. Le amministrazioni quindi saranno quasi totalmente libere nella determinazione dei compensi dei progettisti nelle gare pubbliche.

Tabelle riferite ai livelli di progettazione ex 163/2006

Ma la criticità più rilevante riguarda la validità delle tabelle, che tengono conto del vecchio assetto dei tre livelli di progettazione, che parte dal preliminare.

Aggiornamento in corso

Il MIT ha però specificato che già si sta lavorando ad nuovo sistema che tenga conto del progetto di fattibilità.

FOCUS: FALSA DICHIARAZIONE AI FINI SOA

*Iscrizione
all'Osservatorio se falsa
dichiarazione o
documentazione*

L'art. 80, comma 5, lett. g) del nuovo Codice prevede come motivo di esclusione dalla gara l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

La causa di esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

*Previgente art. 38:
accertamento da parte
delle SOA che
segnalavano all'ANAC,
che iscriveva per un
anno se dolo o colpa
grave*

Stessa previsione nel previgente art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006: in particolare, era previsto che le SOA accertassero la sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa documentazione, dichiarando, di conseguenza, la decadenza dell'attestazione e la segnalazione all'Autorità, la quale, a sua volta, disponeva l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno, dopo aver accertato che le false dichiarazioni era state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti.

*Art. 83 nuovo codice:
ANAC linee guida
sistema qualificazione*

Queste due ultime disposizioni non sono, però, state riprodotte nel nuovo Codice, in quanto l'art. 83, comma 2 demanda all'Autorità il compito di emanare linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali andranno disciplinati anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell'attestazione.

*ANAC poteri
sanzionatori*

È inoltre previsto che l'Autorità vigili sul sistema di qualificazione esercitando i correlati poteri sanzionatori. Per espressa previsione dell'art. 216, comma 14, fino all'adozione delle linee guida di cui sopra, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, gli artt. da 60 a 96 del d.p.r. 207/2010, riferiti al sistema unico di qualificazione delle imprese.

*Nelle more delle linee
guida, per i fatti ante
codice, si applica art. 38
+ dPR 207*

Quindi si ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell'art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 163/2006.

Per quanto concerne, invece, eventuali illeciti commessi durante il regime transitorio, e cioè fino all'emanazione delle linee guida, risulteranno applicabili sia le disposizioni del d.p.r. 207/2010, con la conseguenza che permane l'obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall'impresa attestanda e (in presenza dell'accertamento oggettivo della carenza dei requisiti) di comunicare all'Autorità

l'avvio e gli esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l'impresa, sia quelle contenute nel Regolamento del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità.

ANAC

VIA LIBERA AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016

Via libera definitivo

Pubblicazione on line

*Primo PNA dal d.l.
90/2014 istitutivo
dell'ANAC*

Dal 3 agosto 2016 è on line, sul sito dell'ANAC, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato il 6 luglio scorso, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata, e in via definitiva dal Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Successivamente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del d.l. 90/2014 e costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare e aggiornare misure di prevenzione di fenomeni corruttivi concrete ed effettive.

GOVERNO

REGOLAMENTO TAGLIA-TEMPI: CORSIA PREFERENZIALE PER OPERE STRATEGICHE

Dimezzare tempi di autorizzazione per infrastrutture prioritarie e strategiche

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il c.d. regolamento taglia-tempi, che ha lo scopo di dimezzare i tempi di autorizzazione per infrastrutture prioritarie e insediamenti produttivi di grande impatto economico anche nuove fabbriche o più in generale le «attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione», capaci di dare spinta all'economia territoriale, prevedendo poteri sostitutivi del Governo in caso di inerzia o ritardi delle amministrazioni territoriali.

Ulteriore decreto di individuazione dei criteri

L'effettiva operatività del regolamento è collegata all'emanazione di un decreto, entro 60 giorni, che dovrà essere vagliato a anche dalla Conferenza unificata, per fissare i criteri in base ai quali saranno individuati gli interventi da accelerare: lo scopo è quello di predeterminare le condizioni di individuazione delle singole opere, per evitare resistenze territoriali che rischierebbero di alimentare il contenzioso.

Ruolo centrale nel censimento per gli enti territoriali

Ruolo centrale nell'individuazione delle opere sarà infatti attribuito agli enti territoriali, che sono chiamati a lavorare al censimento annuale delle opere da accelerare, in cui ovviamente anche Palazzo Chigi potrà inserire i propri interventi, anche su segnalazione dei privati promotori.

Segnalazioni dei privati

Il decreto che annualmente individuerà le autorizzazioni da accelerare sarà pubblicato ogni fine marzo, dal CdM: nel caso in cui le amministrazioni territoriali non riescano a rispettare le scadenze, interverrà il potere sostitutivo di Palazzo Chigi, che andrà comunque deliberato dal Consiglio dei ministri in coordinamento con gli enti territoriali titolari delle competenze in gioco.

Ogni anno, a marzo

Potere sostitutivo del governo

Ai soggetti coinvolti nel procedimento accelerato non verrà riconosciuto aumento in busta paga per questa attività.

DECRETO SCIA 2: INTERVENTI EDILIZI LIBERI E CILA

Il Governo, a seguito della revisione operata in materia di SCIA, con il decreto 126/2016, ha approvato in prima lettura il decreto attuativo in materia di titoli abilitativo.

In estrema sintesi:

- Edilizia libera ampliata* - l'attività edilizia libera è ampliata;
- Addio CIL e DIA* - la CIL e la DIA spariscono;
- PC* - la SCIA è residuale rispetto alla CILA, ma essa può essere alternativa al PC;
- Silenzio assenso* - opera il silenzio assenso per il PC.

Quindi la maggior parte delle opere sarà assoggettata a CILA e SCIA, quindi rimessa alla responsabilità del privato.

Solo in via residuale opererà il PC.

Con il nuovo provvedimento rimangono: CILA, superSCIA e PC.

Il nuovo decreto individua le attività oggetto di mera comunicazione, di SCIA, di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Glossario unico delle tipologie edilizie

Sarà a breve predisposto dal MIT, di concerto con il Ministro per la Semplificazione, un nuovo glossario unico per le tipologie edilizie entro 90 giorni.

Preistruttoria amministrazioni

Le amministrazioni dovranno prestare attività di consulenza preistruttoria all'interessato previo pagamento dei diritti di segreteria.

Aree rilevanti

Sono fatte salve le esigenze di tutela delle aree di pregio archeologico, storico, artistico, o paesaggistico che prevalgono sulla generalizzazione degli interventi ammissibili.

Titoli abilitativi:

Titoli abilitativi

- interventi soggetti a CIL sono assorbiti nell'attività di edilizia libera (opere per esigenze temporanee, pavimentazioni spazi esterni, installazione pannelli solari, aree ludiche e rampe per barriere architettoniche);
- ampliato l'ambito di applicazione della CILA mediante l'inserimento del restauro e risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell'edificio;
- interventi soggetti a SCIA: in alternativa al PC, nel rispetto di determinate condizioni;
- rimane invece in vigore la possibilità per il privato di richiedere il PC per interventi soggetti a SCIA, ove ritenga opportuno acquisire un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione.

SCA al posto del certificato di agibilità

Il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA) con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti con riferimento a: nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni ed interventi sull'edificato che influiscono sui parametri essenziali.

Sanzioni

L'utilizzazione della struttura realizzata può avvenire dalla data di presentazione della SCA allo sportello unico, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni che dovessero essere dettate dall'amministrazione all'esito delle verifiche da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della SCA. In caso di omessa presentazione della SCA, si applica una sanzione pecuniaria da 77 a 464 euro. Il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per l'edilizia.

Rigenerazione ambienti urbani degradati

In tema di rigenerazione di ambienti urbani compromessi dal punto di vista ambientale, vengono previste agevolazioni in termini di semplificazione per gli interventi di bonifica da parte del soggetto che abbia la disponibilità del sito, e che dichiari di essere estraneo alla potenziale contaminazione, e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo.

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

BANDO DI GARA IN ARGENTINA

Si comunica che l'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia ha comunicato ad ANIEM la bandizione di una gara con oggetto la gestione delle infrastrutture ferroviarie S.E. (ADIFSE): ADIF N.20 LP20/2016 "progetto di recupero e miglioramento della ferrovia general Berlgarno - rinnovo totale delle infrastrutture delle rotaie e gestione della rete ferroviaria".

Per informazioni riguardo il bando rivolgersi ad Aniem Nazionale (si specifica che la documentazione è esclusivamente in spagnolo), che metterà in comunicazione con Dott. Mayorca, responsabile dell'operazione.

ANIEM AUGURA

BUONE FERIE

**GLI UFFICI RIMARRANNO CHIUSI DAL GIORNO 8 AGOSTO E RIAPRIRANNO IL
GIORNO 29 AGOSTO**

DATI

BANDI SERVIZI DI PROGETTAZIONE: MERCATO IN POSITIVO

Importi più che raddoppiati

L'ultima analisi del Centro studi del CNI (ordine nazionale degli ingegneri) sulle procedure attivate nel secondo trimestre del 2016 per servizi di ingegneria e progettazione, documentano valori di +9% per le gare di sola progettazione, e +128% considerando anche la quota di ingegneria con esecuzione.

In sostanza, i bandi in questione non hanno risentito dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti, perché, come detto, gli importi unicamente destinati ai servizi di ingegneria, escludendo la parte dedicata all'esecuzione, sono più che raddoppiati.

Dati

Dati:

- importi nei primi tre mesi dell'anno: +56,2%;

Secondo trimestre 2016

- valore consolidato anche nel secondo trimestre 2016: gli importi a base d'asta (compresi dunque anche quelli per l'esecuzione) sfiorano i 3 miliardi e mezzo di euro (più del doppio di quanto rilevato nel secondo trimestre 2015) e gli importi destinati unicamente ai servizi di ingegneria (escludendo dunque gli importi per le opere) sono più che raddoppiati (+128%).

+ 150 milioni rispetto allo stesso periodo del 2015

Quindi, guardando ai dati del secondo trimestre 2016 relativi ai soli importi destinati ai servizi di ingegneria tipici (escludendo l'esecuzione delle opere, le gare Ict e i bandi per consulenze varie), sono stati messi a base di gara circa 248 milioni di euro, quasi 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2015.

L'incremento è dovuto principalmente alla pubblicazione di alcune gare di particolare importanza per la progettazione e la realizzazione di opere in concessione.

Territori

Territori: in Liguria, Lombardia e Veneto si sono concentrati oltre la metà degli importi posti a base d'asta per tali servizi.

Violazione tabelle DM 143/2013

Le problematiche riguardano la determinazione degli importi da porre a base di gara: oltre la metà dei bandi non ha usato le tabelle del Dm n. 143 del 2013.

GIURISPRUDENZA

PREZZO PIÙ BASSO: VERIFICHE STRINGENTI SULLA CONFORMITÀ DELL'OFFERTA

Specifiche predeterminate nella lex specialis

No valutazioni qualitative

Sì alla valutazione della conformità

No alla comparazione qualitativa

Il Consiglio di Stato, Sez. III, del 19.7.2016, con sentenza n. 3206, ha sottolineato come, in caso di aggiudicazione per criterio del minor prezzo, si impone una valutazione stringente sulla conformità o meno del prodotto alle specifiche già predeterminate dalla lex specialis, e non si consente alla stazione appaltante di formulare apprezzamenti sul grado di maggiore o minore qualità tecnica dell'offerta, sottoponendo i prodotti a prove o verifiche non previste dalla lex specialis appunto.

E' ben vero che nelle gare bandite secondo il criterio del prezzo più basso l'Amministrazione può e deve verificare la conformità dell'offerta alle specifiche tecniche predeterminate, essa non può sottoporre le stesse a verifiche e prove non previste e non predeterminate ed esprimere valutazioni basate su una comparazione qualitativa tra i prodotti offerti (consentita invece nelle gare bandite con il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa), con il risultato illegittimo di escludere in toto l'offerta ritenuta solo qualitativamente meno vantaggiosa.

ATTESTAZIONE SOA: PROCEDIMENTO DI RINNOVO COME QUELLO DI VERIFICA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

Rinnovo SOA con categorie già possedute

Stessi contenuti della procedura di verifica delle categorie già possedute

Rinnovo: procedimento a più ampio raggio

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3270 del 20 luglio 2016, ha sottolineato che la richiesta di rinnovo di un'attestazione SOA, che comprenda una categoria già in precedenza posseduta, produce gli stessi effetti della verifica di quest'ultima, e consente di partecipare alle gare senza soluzione di continuità. "Ciò in base alla considerazione logica per cui la procedura di rilascio di una nuova attestazione che copra sia le categorie precedentemente possedute, sia categorie nuove, comprende gli stessi contenuti della procedura di verifica delle sole categorie già possedute, e quindi non può avere su queste ultime effetti deteriori".

Infatti, il procedimento di rinnovo si sostanzia in un'istruttoria a più ampio raggio, che coinvolge oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica triennale, anche elementi ulteriori rispetto a quelli da

valutare ai fini di quest'ultima. Sarebbe, quindi, illogico attribuire al procedimento di rinnovo effetti minori o addirittura deteriori rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di verifica.

Richiesta tempestiva

In definitiva ritiene il Collegio che, se l'impresa richiede tempestivamente la verifica quinquennale, non vi è soluzione di continuità nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more, partecipare alle gare pubbliche.

Effetti solutori solo se perdita requisiti

Il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio della prima attestazione; ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione.

Alla luce di quanto sopra non ha alcuna rilevanza che il procedimento per la verifica e quello per il rinnovo si differenzino tra loro.